CAMERA DEI DEPUTATI N. 3385

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SAONARA

Nuove norme per le donne lavoratrici e la tutela della maternità

Presentata il 7 marzo 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Questa proposta di legge trae fondamento e motivazione dalla ormai improrogabile necessità di colmare con una precisa normativa una importante lacuna legislativa in tema di maternità arrivando, di conseguenza, a contemperare meglio le esigenze aziendali con quelle della gestante.

L'articolo 1 prevede infatti la possibilità di anticipare sino a tre mesi dall'inizio dell'astensione obbligatoria l'assunzione di personale a tempo determinato, in sostituzione di lavoratrici in maternità.

Di fatto, si intendono conseguire due risultati, entrambi convergenti in un unico obiettivo: il mondo del lavoro. Da una parte si viene ad agevolare il piccolo imprenditore; occorre infatti evidenziare come tale agevolazione non sia rivolta indistintamente ad ogni tipo di azienda, quanto invece alle tipologie aziendali artigiane o, comunque, configurate in un organico limitato di addetti. Sono infatti proprio le piccole aziende a subire i maggiori effetti della maternità sul piano organizzativo. La sostituzione, in questi casi, necessita di periodi di adattamento evidentemente maggiori, rispetto alle grandi realtà imprenditoriali, nel cui ambito la sostituta e chiamata a compiere una precisa e talvolta limitata mansione operativa o di produzione, o a rivestire un incarico amministrativo verosimilmente già supportato da numerosi altri colleghi, se non addirittura da personale con mansioni funzionarie o dirigenziali, mentre il contesto in cui è destinata ad essere applicata la proposta normativa è del tutto diverso. Si tratta di piccole aziende, in cui l'intervento del singolo non è mai di fatto limitato ad una ben specifica mansione, bensì ove il singolo è chiamato a prestare il proprio intervento nell'ambito dell'intero processo produttivo. A livello amministra-

tivo poi, la difficoltà è ancora maggiore, trattandosi quasi sempre della sostituzione di un'addetta che ha in mano la totale gestione contabile ed amministrativa della azienda.

Con la nuova normativa viene, in sostanza, concessa all'impresa artigiana una forma di flessibilità, una possibilità in più a fronte della necesità inderogabile di sostituire una propria dipendente che dovrà assentarsi per maternità.

La proposta di legge determina, altresì, una indiscutibile agevolazione anche per la gestante, la quale potrà travasare in un lasso di tempo adeguato i princìpi e le conoscenze tecnico-professionali senza doversi imporre, diversamente, ritmi ed affanni che si conciliano male con il periodo della gravidanza. In tal modo, oltre a permettere alla gestante di continuare ad operare in un ambiente lavorativo più sereno, si contribuisce ad una maggiore incentivazione all'occupazione. Tutto questo senza aggravi o svantaggi per alcuno.

L'articolo 2 prevede una agevolazione contributiva a favore delle piccole aziende che si trovano nelle condizioni di dovere sostituire la propria dipendente in gravidanza. Tale agevolazione ha effetto limitatamente al periodo interessato dalla sostituzione. È noto come proprio le piccole aziende risentano maggiormente del carico economico del costo del lavoro, essendo, come è noto, in una posizione spesso svantaggiata rispetto al resto del sistema economico, di cui tuttavia costituiscono il primo elemento. Proprio per tale motivo non sono in grado di scaricare sul costo del proprio prodotto il maggiore onere della manodopera, senza correre il rischio di uscire dal mercato.

Appare quindi evidente la necessità di ammortizzare, almeno in parte, una prestazione offerta dalla sostituta in termini di non assoluta professionalità, almeno con un minor costo contributivo, fermi restando gli obblighi a carico dell'azienda in merito alla corretta retribuzione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'assunzione a tempo determinato di personale in sostituzione di lavoratrici assenti per maternità ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera *b)*, della legge 18 aprile 1962, n. 230, può essere anticipata fino a tre mesi rispetto alla data di inizio del periodo di astensione obbligatoria della lavoratrice gestante prevista dall'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

ART. 2.

1. Per il personale assunto con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici assenti per maternità, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa, corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.

DDL13-3385
Lire 500